COMUNE DI PIANENGO
PROVINCIA DI CREMONA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2024 -2025 - 2026

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2025 - 2026

Premessa:

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

COMUNE DI
(Prov. CRE

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Imposta municipale propria (nuova Imu)

L'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'entrata in vigore della "*nuova IMU*", disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge. Viene, altresì, disposta l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle direttive riguardanti l'IMU e la TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

I presupposti della "*nuova IMU*" sono analoghi a quelli della precedente imposta, come risulta dal comma 740 della legge n. 160/2019, che, individuandone il presupposto oggettivo, prevede che l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Il comma 756 L. n. 160/2019 prevede che, a decorrere dall'anno 2021 il Comune possa diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Il comma 757 L. n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756 e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 7 luglio 2023 ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (Imu) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

Per l'anno 2023 al fine di mantenere invariata la somministrazione dei servizi in essere, per garantire il funzionamento di tutti gli immobili soprattutto a seguito dei rincari energetici e per garantire il pareggio di bilancio è risultato necessario confermare le attuali aliquote dell' imu e più precisamente;

COMUNE DI PIANENGO (Prov. CREMONA)

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Terreni agricoli	10,6 per mille
Fabbricati gruppo "D"	10,6 per mille
Altri immobili (tra cui le aree fabbricabili)	10,6 per mille

Si conferma, per l'anno 2023 la detrazione prevista per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, e connesse pertinenze, di cui al comma 749 della legge n. 160/2019, precisamente:

"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione";

Si stima il gettito complessivo nell' importo di Euro 330.000,00

Addizionale comunale all'IRPEF (si confermano le aliquote e le detrazioni vigenti)

8 per mille aliquota ordinaria

Esenzione per i redditi inferiori o uguali ad Euro 7.000,00

Si stima il gettito complessivo nell'importo di Euro 302.000,00

TASI

Con Legge 27/12/2019 n.160 tale tributo è stato soppresso con decorrenza 01/01/2020.

TARI

Premesso che

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

COMUNE DI PIANENGO (Prov. CREMONA)

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26710/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

COMUNE DI PIANENGO (Prov. CREMONA)

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"*Ente territorialmente competente*" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di PIANENGO l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro $p\alpha$ per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020".

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 303.244,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 è pari ad € 303.244,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 201.299,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 102.015,00;

COMUNE DI PIANENGO - (Prov. CREMONA) -

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**
Fattore di Sharing **b**
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing **b(AR)**
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}
Fattore di Sharing **ω**
Fattore di Sharing **b(1+ω)**
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**
Costi generali di gestione **CGG**
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**
Altri costi CO_{AL}
Costi comuni **CC**
Ammortamenti **Amm**
Accantonamenti **Acc**
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto **R**
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$
Costi d'uso del capitale **CK**
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata	%
q_{a-2}	*ton*
costo unitario effettivo - Cueff	*€cent/kg*
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2
Totale γ
Coefficiente di gradualità (1+ γ)

Verifica del limite di crescita

rpi_a
coefficiente di recupero di produttività X_a
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ
(1+ρ)
$\sum T_{a}$
$\sum TV_{a-1}$
$\sum TF_{a-1}$
$\sum T_{a-1}$
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
della ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)

TVa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)
TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Attività esterne Ciclo integrato RU

COMUNE DI PIANENGO - (Prov. CREMONA) -

2023			2024			2025		
Ambito tariffario: COMUNE DI PIANENGO			Ambito tariffario: COMUNE DI PIANENGO			Ambito tariffario: COMUNE DI PIANENGO		
Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/l Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
7.647	-	7.647	7.647	-	7.647	7.647	-	7.647
16.227	-	16.227	16.227	-	16.227	16.227	-	16.227
51.218	-	51.218	51.218	-	51.218	51.218	-	51.218
49.798	-	49.798	49.798	-	49.798	49.798	-	49.798
-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	353	353	-	353	353	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.125	-	3.125	3.125	-	3.125	3.125	-	3.125
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
1.875	-	1.875	1.875	-	1.875	1.875	-	1.875
32.353	-	32.353	32.353	-	32.353	32.353	-	32.353
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
21.353	-	21.353	21.353	-	21.353	21.353	-	21.353
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-		-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
102.015	**-**	**102.015**	**102.015**	**-**	**102.015**	**102.015**	**-**	**102.015**
5.022	20.419	25.441	5.022	20.419	25.441	5.022	20.419	25.441
-	32.113	32.113	-	32.113	32.113	-	32.113	32.113
78.705	22.213	100.918	78.705	22.213	100.918	78.705	22.213	100.918
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.705	54.326	133.031	78.705	54.326	133.031	78.705	54.326	133.031
24.191	-	24.191	27.154	-	27.154	25.900	-	25.900
50	-	50	50	-	50	50	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	50	50	-	50	50	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.099	-	12.099	13.705	-	13.705	13.115	-	13.115
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.340	-	36.340	40.909	-	40.909	39.065	-	39.065
-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	-	347	347	-	347	347	-	347
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.501	1.501		1.501	1.501		1.501	1.501
-	-	-	-	-	-	-	-	-
120.414	**76.247**	**196.660**	**124.983**	**76.247**	**201.229**	**123.138**	**76.247**	**199.385**
222.429	**76.247**	**298.675**	**226.998**	**76.247**	**303.244**	**225.153**	**76.247**	**301.400**
222.429	**76.247**	**298.675**	**226.998**	**76.247**	**303.244**	**225.153**	**76.247**	**301.400**

		84%			84%			84%
		1.025,26			1.025,26			1.025,26
		28,49			29,06			29,13
		24,30			24,30			24,30
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00
		0,00			**0,00**			**0,00**
		1,00			**1,00**			**1,00**
		1,7%			1,7%			1,7%
		0,10%			0,10%			0,10%
		0,00%			0,00%			0,00%
		0,00%			0,00%			0,00%
		0,00%			0,00%			0,00%
		1,60%			**1,60%**			**1,60%**
		1,0160			**1,0160**			**1,0160**
		298.675			303.244			301.400
		102.015			102.015			102.015
		195.933			196.660			201.229
		297.948			**298.675**			**303.244**
		1,0024			**1,0153**			**0,9939**
		298.675			**303.244**			**301.400**
102.015	**-**	**102.015**	**102.015**	**-**	**102.015**	**102.015**	**-**	**102.015**
120.414	**76.247**	**196.660**	**124.983**	**76.247**	**201.229**	**123.138**	**76.247**	**199.385**
222.429	76.247	298.675	226.998	76.247	303.244	225.153	76.247	301.400
		386			386			386
		716			716			716

		101.629			101.629			101.629
		195.944			200.513			198.669
		297.573			**302.143**			**300.298**

-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI PIANENGO - (Prov. CREMONA) -

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione dei messaggi pubblicitari. In aggiunta all'interno della stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale dei concessione per l'occupazione nei mercati.

Pertanto per effetto dell'art.1 comma 816 della legge di bilancio sopra citata, il canone unico sostituisce i seguenti tributi:

Tosap – tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Cosap – canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Icpdpa – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

Cimp – canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Le tariffe verranno approvate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione. Le stesse garantiranno il gettito totale delle entrate previste per tale canone all'interno del bilancio.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base degli importi pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, nella sezione finanza locale, spettanze.

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI) Euro 409.613,33

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE E TRASFERIMENTI COMPENSATIVI Euro 54.000,00

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI Euro 463.613,33

CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTI DI STOCCAGGIO

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede, che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano alle Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio. Tale quota viene poi ripartita sia tra i comuni sede di impianto, sia ai comuni confinanti.

Il Comune sede dell'impianto è Sergnano e Pianengo è comune confinante.

Anche per quest'anno è stata stanziata un'entrata pari ad Euro 12.000,00.

PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2022

L'art.208, comma quarto, del decreto legislativo 30/04/1992, n.285, e successive modifiche, reca disposizioni per il nuovo codice della strada e definisce i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie:

La Legge n.120 del 29 luglio 2010, ha integrato l'art.208 del decreto legislativo del 30 aprile 1992 n.285, che prevede che il 50% dei proventi spettanti agli enti deve avere destinazioni specifiche.

COMUNE DI PIANENGO (Prov. CREMONA)

Il gettito previsto all'interno del bilancio 2023 ammonta ad Euro 4.000,00 ed è stato interamente destinato alla manutenzione stradale.

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

In ottemperanza al disposto dell'art.172, lett.c, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, occorre definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

Tale determinazione deve avvenire non oltre la data di deliberazione del bilancio, prendendo in considerazione, ai sensi dell'art.14 D.L 28/12/1989 n.415, convertito, con modificazioni, nella legge 28/02/1990 n.38, i costi di ciascun servizio con riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature calcolate ai sensi del D.M. 31/12/1983;

L'art.251 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che per gli enti dissestati la contribuzione degli utenti deve assicurare la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti, fissati dal 1 comma dell'art.14 del D.L. 28/12/1989 n.415, convertito, con modificazioni, nella legge 28/12/1990, n.38, nella percentuale non inferiore al 36%.

Nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31/12/1983, il Comune di Pianengo gestisce direttamente i seguenti:

- Palestra comunale e campi sportivi;
- Refezione scolastica della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
- Pasti a domicilio;
- Minigrest estivo;
- Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
- Illuminazione votiva

I servizi direttamente gestiti dal Comune, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 prevedono una entrata complessiva di € 150.100,00, mentre le spese ammontano a complessive € 283.894,21, per cui le prime coprono il 52,87% delle seconde;

COMUNE DI PIANENGO (Prov. CREMONA)

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2024-2026 si prevedono i seguenti investimenti

Anno 2024

N. Ordine	Tipo opere e lavori	importo	TIPO DI FINANZIAMENTO						
			Trasf. da Regione	Avanzo	Fondi Pnrr	Trasf. da Stato	Trasf. da altri soggetti	Vendita di area	Oneri di urbanizz.
1	Opere di manutenzione straordinaria immobili comunali	50.000,00							50.000,00
2	Lavori effic. Energetico scuola infanzia	50.000,00			50.000,00				
	TOTALE	100.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00

Anno 2025

N. Ordine	Tipo opere e lavori	importo	TIPO DI FINANZIAMENTO						
			Trasf. da Regione	Avanzo	Fondi Pnrr	Trasf. da Stato	Trasf. da altri soggetti	Vendita di area	Oneri di urbanizz.
1	Opere di manutenzione straordinaria immobili comunali	50.000,00							50.000,00
	TOTALE	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00

Anno 2026

N. Ordine	Tipo opere e lavori	importo	TIPO DI FINANZIAMENTO						
			Trasf. da Regione	Avanzo	Fondi Pnrr	Trasf. da Stato	Trasf. da altri soggetti	Vendita di area	Oneri di urbanizz.
1	Opere di manutenzione straordinaria immobili comunali	50.000,00							50.000,00
	TOTALE	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00

Gli investimenti sopra indicati sono finanziati senza ricorrere al debito, con contributo dello stato e con gli oneri di urbanizzazione.

Si fa inoltre presente che non essendoci opere pubbliche di importo superiore ai 100.000,00 non risulta necessaria l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche.

COMUNE DI PIANENGO - (Prov. CREMONA) -

SPESE DI PERSONALE

Limiti di spesa ex art. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n°296

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n°296 (Legge finanziaria 2007), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedono che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipanti o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2013 (comma 557-quater).

Ritenuto comunque opportuno verificare la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011 – 2013, comunque derogabile ai sensi del già citato D.M. 17 marzo 2020:

	Media 2011/2013	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spesa macroaggregato 101	342.932,08	311.118,50	311.958,69	311.658,69
Spesa macroaggregato 103	14.569,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Irap macroaggregato 102	21.645,78	22.561,50	22.630,62	22.860,62
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00			
Altre spese: da specificare convenzione segreteria	37.938,96	26.990,00	26.990,00	26.990,00
Totale spese di personale A)	**417.085,82**	**376.170,00**	**377.079,31**	**377.309,31**
(-) Componenti escluse (B)	49.116,18	44.621,20	41.821,20	41.821,20
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**367.969,64**	**331.548,80**	**334.258,11**	**335.488,11**

COMUNE DI PIANENGO (Prov. CREMONA)

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, seguendo il metoto della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui)

Importo minimo
Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.
In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di:

- euro 83.006,51 per l'anno 2024;
- euro 82.603,34 per l'anno 2025;
- euro 82.603,34 per l'anno 2026;

Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2024 - euro 6.000,00 pari allo 0,33% delle spese correnti;

anno 2025 - euro 6.000,00 pari allo 0,34% delle spese correnti;

anno 2026 - euro 6.000,00 pari allo 0,34% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 6.000,00

- la consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

COMUNE DI PIANENGO (Prov. CREMONA)

Fondo per spese potenziali

Il D.Lgs. n. 118/2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all'allegato n. 4/2, punto 5.2, lettera h) stabilisce che: "nel caso in cui l'ente, a seguito di **contenzioso** in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in **attesa degli esiti del giudizio**, si è in presenza di una **obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento** (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi .....".

Le Corte dei Conti di Campania (parere n. 125/2019) e Lazio (parere n. 18/2020) hanno classificato le passività potenziali in questo modo:

a) La passività "probabile" con indice di rischio al 51% (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione , per i quali l'Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza.
b) La passività "possibile" che è quella in relaziona alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato il relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione.
c) La passività da "evento remoto", la cui probabilità è stimata in misura inferiore al 10% e il cui accantonamento previsto è pari a zero.

A tal proposito si fa presente che per il 2023 il comune di Pianengo non ha più contenziosi in essere e per tale motivazione non è stato inserito alcun importo nel fondo rischi per passività potenziali.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Ente alla data odierna rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Ente ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

L'Ente ha effettuato le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Indebitamento dell'ente

L'indebitamento dell'ente ha subito la seguente evoluzione:

Indebitamento	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	1.266.085,27	1.199.684,81	1.131.201,36	1.061.050,56	988.766,60
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	66.400,46	68.483,45	70.150,80	72.283,96	74.333,08
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale fine anno	**1.199.684,81**	**1.131.201,36**	**1.061.050,56**	**988.766,60**	**914.433,52**
Sospensione mutui da normativa emergenziale *	0	0	0	0	0

* indicare la quota rinviata

COMUNE DI PIANENGO (Prov. CREMONA)

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per amm.to prestiti e rimborso in quota capitale	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	44.802,46	42.819,47	41.052,12	38.918,96	36.789,68
Quota capitale	66.400,46	68.283,45	70.150,80	72.283,96	74.333,08
Totale fine anno	**111.202,92**	**111.102,92**	**111.202,92**	**111.202,92**	**111.122,76**

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2022	2023	2024	2025	2026
Interessi passivi	44.802,46	42.819,47	41.052,12	38.918,96	36.789,68
entrate correnti	1.896.428,09	1.896.428,09	1.896.428,09	1.896.428,09	1.896.428,09
% su entrate correnti	**2,36%**	**2,26%**	**2,16%**	**2,05%**	**1,94%**
Limite art. 204 TUEL	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**

L'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni;

L'Ente non prevede di effettuare operazioni di nuovo indebitamento;

L'Ente non prevede l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

Elenco degli organismi partecipati

Società partecipate direttamente:

Comunità sociale Cremasca a.s.c. 1,6%

Padania Acque S.p.a. 0,63411%

Società partecipate indirettamente

GAL Terre del Po s.c.a.r.l partecipata da Padania Acque nella percentuale del 2,113%

GAL Oglio Po S.C. a.r.l. partecipata da Padania Acque nella percentuale del 3,543%

Rei – Reindustria Innovazione partecipata per il tramite di Consorzio.it al 0,45%

Societa' cremasca servizi s.r.l. partecipata per il tramite di Consorzio.it al 65%

Società in house

Consorzio.it s.p.a 1,9819%

COMUNE DI PIANENGO - (Prov. CREMONA) -